



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale del Piemonte

Torino, data protocollo

Al Sindaco del Comune di
SAN FRANCESCO AL CAMPO (TO)

Al Dr. Alberto CORSINI
c/o Comune di MAPPANO (TO)

Oggetto: Reggenza di Sede Vacante.

II PREFETTO

Vista la nota del Sindaco del Comune di San Francesco Al Campo (TO), Ente Capofila della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di San Francesco Al Campo – Robassomero – Lombardore – Rueglio- San Ponso – Traversella (TO), prot. n. 5550 del 31.07.2024;

Vista la vacanza della sede di segreteria convenzionata a decorrere dalla data del 01.07.2024 a seguito del collocamento a riposo del titolare Dr.ssa Mariateresa PALAZZO;

Visto il Contratto Collettivo Integrativo Regionale - Accordo del 26.06.2009;

Visto il T.U.EE.LL. di cui al D.lgs. 267/2000;

Vista la legge 122/2010;

Vista la nota del Ministero dell'Interno con prot. n. 0023581 del 08.07.2013;

AUTORIZZA

In parziale sanatoria il Dr. Alberto CORSINI, quale reggente a scavalco della Segreteria convenzionata di San Francesco Al Campo – Robassomero – Lombardore – Rueglio - San Ponso -Traversella (TO) per il periodo dal 01.08.2024 al 09.08.2024, nel rispetto dei termini dell'incarico di titolarità del Segretario;

Ai sensi e per gli effetti del Contratto Collettivo Integrativo Regionale - Accordo del 26.06.2009 – al Reggente spetta il compenso pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento, di cui all'art. 37, comma 1, lettere da a) ad e) del CCNL 16.05.2001, rapportata al periodo di effettivo svolgimento dell'incarico.

Il rimborso delle spese di viaggio è disciplinato dalla Determina del Presidente dell'Unità di Missione Prot. n. 0025402 del 17.05.2011, nonché dalla deliberazione a Sezioni Riunite della Corte dei Conti n. 21 del 05 aprile 2011 e dal parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n. 54055 del 21 aprile 2011.

Si rammenta che a norma dell'Accordo Integrativo al CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 13.01.2009, le reggenze a scavalco non possono eccedere i 120 giorni, dalla data della vacanza della sede. Pertanto, si invita codesta Amministrazione a procedere alla copertura della sede di segreteria con un Segretario titolare, anche in convenzione.

p. IL PREFETTO
(Favia)

ag